

- d) Di dare atto che l'indizione del bando sarà divulgata a mezzo di pubblicazione, all'albo Pretorio Comunale on line, del bando stesso in versione integrale e mediante affissione di avviso pubblico negli albi comunali esterni;
- e) Didichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentirne la pubblicazione all'albo nel più breve tempo possibile.

Travacò Siccomario 15 giugno 2011

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Bailo Rag. Giovanna

www.AlboPretorioonline.it

REGIONE LOMBARDIA

(Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004 così come modificato con DCR VII/141 del 14/3/2006 pubblicata sul BURL n. 13 secondo suppl. ordinario del 28/03/2006 (in vigore dal 13/04/2006))

Comune di TRAVACO' SICCOMARIO

BANDO DI ASSEGNAZIONE

per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)

che si rendono disponibili nel Comune
ai sensi della Delibera Giunta Comunale n..... del

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO

dal 15 LUGLIO 2011 al 31 DICEMBRE 2011

(Presentazione delle domande dal 15/07/2011 al 31/12/2011)

LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E' RIFERITA ALL'ANNO 2010

1. Indizione del bando

a. E' indetto il bando semestrale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dal *Comune o dall'ALER*, di nuova costruzione, recuperati e che comunque si rendano disponibili *nel Comune di Travacò Siccomario* per le finalità proprie dell'erp.

b. Gli alloggi di erp si distinguono in:

- a) **alloggi a canone sociale:** alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione. Tali alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio a canone sociale con ISEE-erp non superiore a 14.000,00 euro o con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro;

Gli alloggi che si prevedono disponibili a seguito del bando nel primo semestre di validità della graduatoria (1 gennaio 2012 /30 giugno 2012) sono n. 1 (uno) alloggio che ha come soggetto gestore il Comune.

L'alloggio disponibile di proprietà del Comune ha una superficie di circa 35 mq, che consentirà l'assegnazione solo alle famiglie di anziani con un numero di componenti tra 1 e 2;

- b) **alloggi a canone moderato:** alloggi realizzati, recuperati o acquisiti il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché costi di gestione. Tali alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio a canone moderato con ISEE-erp compreso tra 17.000,00 e 23.000,00 euro.

Gli alloggi che si prevedono disponibili a seguito del bando nel primo semestre di validità della graduatoria (1 gennaio 2012 /30 giugno 2012) sono n. 0 (zero).

La procedura informatica della Regione a seguito del calcolo dell'ISE-erp e ISEE-erp , determina la tipologia della domanda presentata tra le seguenti: a canone sociale o moderato o sociale/moderato

1.3 Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria comunale, nel rispetto di quanto previsto al punto 1.2:

- 5 ai residenti e a coloro che prestano la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune;
- 6 ai cittadini, il cui Comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non abbia indetto il bando per due semestri consecutivi sino ad un massimo del 10% degli alloggi del punto 1.2, (lett. a) che si rendono disponibili nel semestre;
- 7 ai lavoratori che svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili;
- 8 lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale nel Comune;
- 9 il concorrente sia un emigrato italiano all'estero.

Nell'assegnazione degli alloggi recuperati è data priorità ai precedenti occupanti, purchè siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal R.R. 1/2004 e il cui ISEE-erp non sia superiore a 28.000,00 euro. Tali assegnatari non sono collocati in graduatoria trattandosi di mobilità interna all'erp.

1.4 Il Comune ha la possibilità di assegnare:

in deroga all'ordine decrescente dell'ISBARC alla categoria speciale degli **"anziani" (nuclei famigliari composti da non più di due persone almeno una delle quali con età superiore ai 65 anni)** inseriti utilmente in graduatoria, alloggi, di proprietà comunale, con superficie inferiore a 55 mq; mentre alle altre categorie speciali previste al punto 4: famiglie di nuova formazione, persone sole, disabili e profughi, inserite utilmente in graduatoria, l'assegnazione avviene secondo l'ordine decrescente dell'ISBARC e solo in presenza di alloggi di proprietà dell'ALER.

2. Requisiti generali per la partecipazione all'assegnazione

2.1 Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di erp il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa;

- residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:
 - c) qualora il Comune sia quello prescelto dal concorrente ai sensi del punto 1.3 lett. b);
 - d) lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale per la quale è stata riconosciuta la condizione di stato di disoccupazione del concorrente ai fini della graduatoria, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;
 - e) lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale;
 - f) il concorrente sia un emigrato italiano all'estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre Comuni della Regione;

(resta in ogni caso fermo il requisito della residenza previsto dalla Legge 8/2/2005 n. 7: “i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda”

- assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
- non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- **ISEE-erp non superiore a 14.000,00 euro o, in alternativa, con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro (per l'assegnazione di alloggi a canone sociale);**
- non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

superficie convenzionale in mq			
Superficie utile	superficie accessoria	superficie totale	componenti nucleo familiare
45	9	54	1 - 2
60	12	72	3 - 4
75	15	90	5 - 6
95	19	114	7 o più

La superficie utile dell'alloggio in diritto di proprietà è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni

- a) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi erp negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore;
- b) non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni.

2.2 I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal concorrente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del punto 2.1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

3. Definizione del nucleo familiare

3.1 Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì al bando di concorso i nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.

1. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000 alla presentazione della domanda.

4. Specifiche Categorie di concorrenti

4.1 Le specifiche categorie di concorrenti utilmente inserite in graduatoria, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al punto 1.4.1 sono:

1. anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del bando avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro o abbia nel proprio nucleo familiare un componente di età superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presenti minori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successiva lettera d);
2. famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
3. persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
4. disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale d'invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%;
5. eventuali profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio, secondo la legislazione statale in materia.
e bis) altre di particolare e documentata rilevanza sociale, previa autorizzazione della Giunta Regionale.

5. Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ISEE-erp)

L'anno di riferimento per la situazione reddituale e patrimoniale è il 2010.

Ai fini dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di erp viene definito un indicatore di situazione economica equivalente ISEE-erp , in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, con opportune modifiche ai fini di una migliore capacità di descrizione delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari lombardi interessati dal presente bando. Per la definizione e il calcolo di tale indicatore sono ulteriormente definiti i seguenti indicatori e parametri.

1. Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da considerarsi ai fini della determinazione degli indicatori è quello indicato a punto 3 così dichiarato alla data di presentazione della domanda.

5.2 Indicatore della situazione reddituale ISR- erp

L'Indicatore della Situazione Reddittuale ISR- erp è così determinato:

si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:

- ❑ il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi dell'anno indicato al punto 5, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- ❑ i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- ❑ i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- ❑ gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata, nonché i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- ❑ Il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, con l'applicazione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali indicato dal Ministero del Tesoro per l'anno di riferimento del reddito;

si detraggono:

- ❑ l'IRPEF dovuta, comprese le addizionali regionale e comunale;
- ❑ le spese sanitarie sostenute e documentate con esclusione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap di cui alle seguenti lettere h), i), j), k);
- ❑ le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili anche non componenti il nucleo familiare.

Nel caso di componente il nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale ma residente con il nucleo stesso:

- ❑ euro 10.000,00 per ogni componente con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento, nonché "grande" invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa; in alternativa l'importo effettivamente sostenuto per spese di assistenza documentate;
- ❑ euro 3.000,00 per ogni componente con invalidità al 100 % senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per servizio

appartenente alla 1° categoria tab. A ex D.P.R. n° 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché “grande” invalido del lavoro;

- euro 1.500,00 per ogni componente con invalidità inferiore al 100 % e superiore al 66% ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2° alla 4° Tab. A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale superiore al 66% ed inferiore all'80%;

Ai fini delle detrazioni di cui alla lettera k) i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

5.3 Indicatore della situazione patrimoniale ISP-erp

5.3.1 Per il patrimonio mobiliare

per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori di seguito specificati, posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno di cui al punto 5.2 lett. a):

1. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno di cui al citato punto 5.2 lett. a);
2. titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze relative all'anno indicato nel bando;
3. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione relative all'anno indicato nel bando;
4. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
5. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione e domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
6. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente all'anno indicato nel bando;
7. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va

assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; sono altresì esclusi i patrimoni accumulati nei fondi pensione chiusi o aperti di cui al decreto legislativo n.124 del 21 aprile 1993 nonché l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato presso il datore di lavoro;

8. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

La sommatoria dei valori sopra indicati viene arrotondata al primo multiplo intero inferiore di 5.165,00 euro; esempi:

$$\begin{aligned} 4.000,00 \text{ € non viene considerato} &= 0,00 \text{ €} \\ 7.000,00 \text{ € si arrotonda a} &= 5.165,00 \text{ €} \\ 12.000,00 \text{ € si arrotonda a} &= 10.330,00 \text{ € (5.165 x 2)} \end{aligned}$$

5.3.2 Per il patrimonio immobiliare.

- a) per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori patrimoniali dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno di cui al punto 5 indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
- b) i valori patrimoniali di cui alla lett. a) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

5.3.3 **Indicatore della situazione patrimoniale isp-erp**

l'Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-erp è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali di cui alla lett. b) del punto 5.3.2, per il coefficiente 0,20.

5.4 **Scala di equivalenza**

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, è quello riportato nella tabella seguente:

n. componenti il nucleo familiare all'atto della domanda	Parametro di equivalenza	Maggiorazioni e diminuzioni
1	1,00	+ 0.17 per ogni ulteriore componente
2	1,38	
3	1,67	- 0.10 Per ogni componente di età inferiore a 15 anni solo se appartenente ad un nucleo in cui sono presenti almeno due maggiorenni
4	1,90	
5	2,11	

5.5 Soglia patrimoniale

La soglia patrimoniale (sommatoria dei valori patrimoniali di cui al punto 5.3) per l'accesso viene determinata con riferimento alla composizione del nucleo familiare, ed assume il seguente valore:

euro 16.000,00 incrementati di euro 6.000,00 per ogni punto della scala di equivalenza (PSE)

Valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE)	Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-erp
1	22.000
1,38 (componenti maggiorenni)	24.280
1,67 (3 componenti senza minori)	26.020
1,80 (4 componenti di cui un minore)	26.800
1,91 (5 componenti di cui due minori)	27.460
1,98 (6 componenti di cui 3 minori)	27.880
2,11	28.660
2,5	31.000

a. Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE-erp

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) è determinato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

o Indicatore della Situazione Economica ISE-erp

L'Indicatore della Situazione Economica, al fine dell'assegnazione e gestione dell'erp (ISE-erp) è determinato, dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-erp) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità del comparto dell'edilizia residenziale pubblica.

6. Condizioni familiari e abitative

I valori specifici delle condizioni abitative e familiari sono stabiliti dal Regolamento regionale e confermati con delibera di Giunta comunale che approva il presente bando.

VALORI DEGLI INDICATORI DELLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE

CONDIZIONI FAMILIARI					
	valore della regione	valore del comune	Condizione F1	Condizione F2	Condizione F3
1) ANZIANI nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del bando avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.					
a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni	20	20			
b) tutti con età maggiore di 65 anni	15	15			
2) DISABILI nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.					
a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento	25	25			
b) disabilità al 100% o handicap grave	17	17			
c) disabilità dal 66% al 99%	13	13			

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati..					
a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori	12	12			
b) famiglia di nuova formazione con minori	10	10			
c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori	7	7			
d) famiglia di nuova formazione senza minori	5	5			
4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati. Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.					
a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico	16	16			
b) persona sola	8	8			
5) STATO DI DISOCCUPAZIONE stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:					
a) concorrente e altro componente	18	18			
b) concorrente o altro componente con età maggiore di 45 anni	10	10			
c) concorrente o altro componente con età minore di 45 anni	8	8			

6) RICONGIUNZIONE						
nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile						
a)	ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74 % al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;	10	10			
b)	ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74 % al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda;	10	10			
<i>per disabile si considera una persona con una grave patologia medica (psico-fisica) o con grave handicap, attestati dagli organi sanitari regionali, continuativi nel tempo o con prognosi infausta, secondo quanto previsto al sottopunto 2</i>						
7) CASI PARTICOLARI						
a)	nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche	15	15			
b)	nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia	8	8			
				F1 < = 100	F2 < = 100	F2 < = 100

CONDIZIONI ABITATIVE		valore della regione	valore del comune	Condizione A1	Condizione A2	Condizione A3	Condizione A4
8) RILASCIO ALLOGGIO							
Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:							
a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda:							
a.1)	il nucleo familiare si trovi in condizione abitativa impropria di cui al sottopunto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale dei tre anni previsto;	70	70				
a.2)	il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio non avente i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio erp nella Regione, di cui all'art. 13, comma 9	50	50				
b)	sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione	50	50				
c)	sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio	25	25				
<i>I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quando previsto al punto 16</i>							
9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA							
a)	concorrenti che dimorino da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute	15	15				
b)	concorrenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico del Comune all'atto della domanda.	15	15				

- concorrenti che dimorino da almeno tre anni all'atto della domanda, in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del Comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.		10	10				
10) COABITAZIONE concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con altro o più nuclei familiari:							
1	nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità	5	5				
2	nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado	4	4				
11) SOVRAFFOLLAMENTO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:							
a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20% 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20% 		10	10				
b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20% 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20% 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20% 		7	7				
12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:							
a)	in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi	25	25				

b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi	20	20				
13) BARRIERE ARCHITETTONICHE						
Concorrenti, di cui alla condizione disabile di cui al precedente sottopunto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)	55	55				
14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ						
Concorrenti, anziani o disabili di cui ai precedenti sottopunti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano, dal cui piano inferiore si accede all'immobile.	13	13				
15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO						
Concorrente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro sia superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico .	5	5				
16) AFFITTO ONEROSO						
Concorrenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale in cui è stata fissata la residenza, il cui "canone integrato", all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. "canone integrato": canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro all'anno	15	15				
			A1 <= 100	A2 <= 100	A3 <= 100	A4 <= 100

- **Determinazione dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale (ISBAR), dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC e ISBARC/R) e formazione delle graduatorie.**

7.1 Determinazione dell'Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale ISBAR

- 7.1.1 Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, si sono individuati tre indicatori, rappresentanti rispettivamente le condizioni:

del disagio familiare	(F);
del disagio abitativo	(A);
del disagio economico	(E).

Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione logica, che equivale alla unione di insiemi. L'utilizzo di tale modalità di combinazione degli indicatori evita la semplice somma aritmetica, ma fa sì che un indicatore contribuisca al risultato finale solo per la parte che già non è rappresentata, in valore, da uno degli altri indicatori.

La scelta di questa modalità di combinazione degli indicatori permette di simulare con maggiore efficacia un gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendone l'ordinamento in ordine di importanza del disagio complessivo.

In particolare, le domande che presentano situazioni di disagio di media entità per le diverse condizioni abitative, familiari ed economiche (valori medi per tutti gli indicatori), ottengono un valore dell'indicatore finale di bisogno abitativo inferiore a quello delle domande che presentano un forte disagio anche in uno solo degli elementi; utilizzando la somma degli indicatori si otterrebbe invece un risultato equivalente per entrambe le situazioni.

I tre indicatori sono valutati a partire dalle condizioni descritte nella parte 1 del presente allegato, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore specifico (tra 0 e 100); tali condizioni sono raggruppate (A1, A2,..., F1, F2,...) in modo da escludere quelle incompatibili (es.: rilascio alloggio e condizioni alloggio).

I valori specifici delle singole condizioni sono stati determinati in modo da rispondere a ragionevoli criteri di confronto tra le diverse combinazioni delle situazioni di disagio.

Per ogni condizione (abitativa o familiare) si procede alla somma dei valori delle condizioni di ogni gruppo (tre per le condizioni familiari e quattro per quelle abitative).

Sia per le condizioni abitative che per quelle familiari si assume il valore massimo raggiunto dai rispettivi gruppi come base per la costruzione del relativo indicatore.

Ciascuno dei valori così ottenuti viene moltiplicato, prima della sua combinazione con gli altri due, per un coefficiente (peso) compreso tra 0 e 1, che rappresenta

l'importanza dello specifico disagio nella composizione dello stato di bisogno complessivo.

Si è scelto di attribuire alle condizioni:

familiari:	peso	0,5;
abitative:	peso	0,8;
economiche:	peso	0,3,
periodo di residenza:	peso	0,3,

tenendo conto del fatto che in ogni caso è fissato un limite massimo di reddito, o meglio di condizione economica equivalente (ISEE), fissato in 17.000,00 euro.

7.2 Modalità di formazione della graduatoria

7.2.1 La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:

si assegnano alle singole condizioni abitative, economiche e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100;

l'indicatore di disagio familiare (F) è definito come il massimo tra F1, F2 ed F3, diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, e moltiplicato per il coefficiente 0,5 che rappresenta il peso del disagio familiare;

analogamente l'indicatore di disagio abitativo (A) è definito come il massimo tra A1, A2, A3 ed A4, diviso per 100 e moltiplicato per il coefficiente 0,8 che rappresenta il peso del disagio abitativo;

l'indicatore di disagio economico (E), che deve assumere valori tra 0 e 1 al fine della combinazione con gli altri due, viene costruito a partire dall'ISEE-erp del nucleo familiare;

il valore ISEE-erp rappresenta un indicatore di situazione economica e non può essere usato in modo diretto, ma deve essere elaborato al fine di indicare il disagio economico;

dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE-erp per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE-erp del nucleo come indicatore del disagio:

ad esempio: per un ISEE-erp uguale a 2.582,28 euro, la differenza risulterà di 14.417,22 euro (17000,00 - 2.582,28), mentre per un ISEE-erp uguale a 9.253,15 euro (17.000,00 - 9.253,15) la differenza risulta di 7.746,85 euro;

in tal modo il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE-erp del nucleo;

per riportare la differenza tra ISEE-erp limite e ISEE-erp del nucleo nell'intervallo 0 - 1, è sufficiente dividere tale differenza per l'ISEE-erp limite, ottenendo così valore zero per ISEE-erp del nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE del nucleo uguale a zero. Nel caso in cui il concorrente sia stato ammesso in graduatoria per effetto della deroga al limite dell'ISEE-erp, prevista all'art. 8, comma 1, lett. f) (purché sia determinato un valore dell'ISE-erp \leq a € 17.000,00) l'ISEE-erp del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indice di disagio economico (E), è considerato pari all'ISEE-erp limite;

la formula che determina l'indicatore del disagio economico è pertanto la seguente:

$$[(\text{ISEE-erp limite}) - (\text{ISEE-erp nucleo})] / (\text{ISEE-erp limite})$$

il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso del disagio economico. L'ISEE-erp viene determinato tenendo conto delle specifiche condizioni delle famiglie lombarde.

Gli indicatori (A), (F) ed (E) vengono combinati tramite la formula della disgiunzione logica, che equivale alla unione di tre insiemi. Tale formula è la seguente:

$$T = [1 - (1 - A) * (1 - F) * (1 - E)]$$

Ne risulta un valore che moltiplicato per 10.000 assume, considerati i pesi determinati come sopra detto, valori tra

0 e 8.883-(ISBARC)

garantendo un dettaglio tale da ridurre notevolmente, per due nuclei familiari, la possibilità di valori identici.

L'ISBARC integrato con le modalità e i valori di seguito indicati è denominato ISBARC/R e permette la formazione della graduatoria, tenendo conto del periodo di residenza nella Regione Lombardia:

- si attribuiscono i seguenti valori in funzione del periodo di residenza del richiedente in Lombardia

residenza		valore
maggiore di 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni	=	40
maggiore di 10 anni	=	85

Il valore corrispondente viene diviso per cento e moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso attribuito al periodo di residenza.

Il risultato ottenuto (R) viene combinato con l'indicatore T di cui al precedente punto 9 con la seguente formula (disgiunzione logica):

$$[1 - (1 - T) * (1 - R)]$$

Ne risulta un valore che, moltiplicato per 10.000, può essere compreso tra 1200 e 9167 (ISBARC/R)

“per coloro che svolgono attività lavorativa in regione Lombardia da almeno 5 anni il valore minimo può essere 0”

La disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente di ISBARC/R forma la graduatoria comunale.

11. A parità di valore la posizione in graduatoria è determinata con i seguenti criteri:
è data precedenza al concorrente con il periodo di residenza maggiore in Lombardia;

a parità di residenza è data precedenza al concorrente con l'indicatore di disagio familiare maggiore di cui alla lettera a) del punto 7.1.1;

se anche l'indicatore di disagio familiare è uguale, è data precedenza al concorrente con l'indicatore di disagio abitativo maggiore di cui alla lettera b) del punto 7.1.1;

se gli indicatori di disagio abitativo e familiare sono uguali, è data precedenza al concorrente con l'indicatore di disagio economico maggiore di cui alla lettera c) del punto 7.1.1.

8. Determinazione del canone sopportabile

Ai fini del riconoscimento della condizione di affitto oneroso viene definito un canone sopportabile come il prodotto tra il valore dell'ISEE-erp, l'Incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente riportata nella tabella seguente, e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare.

CANONE SOPPORTABILE		
N. classi	Classi ISEE-erp (euro)	INC MAX Incidenza Massima sull' ISE-erp
1	Fino a 3.000,00 compresi	8,00%
2	da 3.000,01 a 4.000,00	8,00%
3	da 4.000,01 a 4.500,00	9,00%
4	da 4.500,01 a 5.000,00	10,00%
5	da 5.000,01 a 5.500,00	11,00%
6	da 5.500,01 a 6.000,00	12,00%
7	da 6.000,01 a 6.500,00	13,00%
8	da 6.500,01 a 7.000,00	14,00%
9	da 7.000,01 a 7.500,00	15,00%
10	da 7.500,01 a 8.000,00	16,00%
11	da 8.000,01 a 8.500,00	17,00%
12	da 8.500,01 a 9.000,00	18,00%
13	da 9.000,01 a 9.500,00	19,00%
14	da 9.500,01 a 10.000,00	20,00%
15	da 10.000,01 a 10.500,00	21,00%
16	da 10.500,01 a 11.000,00	22,00%
17	da 11.000,01 a 11.500,00	23,00%
18	da 11.500,01 a 12.000,00	24,00%
19	da 12.000,01 a 12.500,00	24,50%
20	da 12.500,99 a 13.000,00	25,00%
21	da 13.000,01 a 13.500,00	25,50%
22	da 13.500,01 a 14.000,00	26,00%
23	da 14.000,01 a 14.500,00	26,50%
24	da 14.500,01 a 15.000,00	27,00%

25	da 15.000,01 a 15.500,00	27,50%
26	da 15.500,01 a 16.000,00	28,00%
27	da 16.000,01 a 16.500,00	28,50%
28	da 16.500,01 a 17.000,00	29,00%

9. Canone di locazione

I nuclei familiari, che hanno presentato domanda per un alloggio a canone sociale corrisponderanno un canone di locazione, come stabilito dal titolo IV dalla legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91, nonché da altre disposizioni assunte dalla Regione in materia di canoni di locazione erp prima dell'entrata in vigore del rr 1/2004.

I nuclei familiari, che hanno presentato domanda per un alloggio a canone moderato corrisponderanno un canone di locazione come sintetizzato dal seguente schema:¹

www.AlboPretorionline.it

Classi dei Comuni	Corrispettivo di locazione euro /metro quadro (CL) anno 2004 I valori sono aggiornati a partire dal 2005 con l'incremento del PIL nominale									CI Costo di intervento o riconosciuto all'operatore (anno 2004)	% di incremento del corrispettivo di locazione per nuclei con ISEE_e rp maggiore 17.000	% di incremento del corrispettivo di locazione per nuclei in decadenza
	Zona edificata periferica			Zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico			Centro storico					
	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Zona A												
Comune di MILANO	60,00	63,27	66,60	63,27	66,79	70,30	66,60	70,30	74,00	60,00	30%	70%
Zona B												
Comuni con popolazione >= a 20.000 abitanti	56,00	60,11	63,27	60,11	63,45	66,79	63,27	66,69	70,30	56,00	30%	70%
Zona C												
Altri comuni	54,00	56,94	59,94	56,94	60,11	63,27	59,94	63,27	66,60	54,00	30%	70%

per gli alloggi situati al piano terra il cui piano calpestabile non sia superiore a m 1,80 dal livello della strada di accesso all'immobile.

per gli alloggi situati nei piani intermedi e all'ultimo piano.

per gli alloggi situati all'ultimo piano con accesso diretto al piano sottotetto abitabile ovvero alloggi in piano sottotetto abitabile ovvero in attico.

il costo di intervento CI riferito all'anno di inizio lavori della proposta viene aggiornato per il 2005 e il 2006 di un incremento annuo del 2,3%; per la determinazione della quota di spettanza all'operatore, il valore così fissato viene per il singolo intervento incrementato con l'incremento del PIL nominale.

4bis. Qualora il canone moderato negli anni di durata dell'intervento dovesse risultare superiore a quello di mercato, è possibile ridurre il canone di locazione aumentando il periodo di ammortamento per mantenere l'equilibrio del piano economico-finanziario.

10. Dati da dichiarare e Modulistica

10.1 Dati da dichiarare

il concorrente deve dichiarare nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva:

per ogni componente il nucleo familiare

cognome/nome

codice fiscale

data di nascita

relativamente al reddito e alle detrazioni di cui al punto 5:

reddito complessivo IRPEF e redditi da lavoro nelle zone di frontiera

proventi agricoli

emolumenti a qualsiasi titolo percepiti

IRPEF dovuta comprensiva di addizionale regionale e comunale

spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap)

spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili

spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare

Relativamente al patrimonio mobiliare

Per ogni intermediario o gestore del patrimonio:

Codici dell'intermediari o del gestore del patrimonio

Denominazione dell'intermediari o del gestore del patrimonio

Importo del patrimonio gestito

Valore del patrimonio netto delle imprese individuali

Relativamente al patrimonio immobiliare per ogni immobile

Tipo di patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)

Quota di proprietà

Valore dell'ICI totale dell'alloggio

Mutuo residuo totale dell'alloggio

Se è residenza del nucleo familiare

Per il richiedente sono inoltre da indicare

Comune di nascita o Stato estero di nascita

Provincia di nascita

Comune di residenza

Provincia di residenza

Indirizzo

CAP

Eventuale stato di profugo

Titolo per cui si presenta la domanda nel comune (punto 1.3 del bando)

Per il nucleo familiare nel complesso

Composizione del nucleo familiare

Tipologia del nucleo familiare (punto 3 del bando)

Presenza di soggetti portatori di handicap secondo le tipologie previste al punto 5, sottopunto 2

Canone di locazione per l'abitazione principale

Spese accessorie di competenza per l'abitazione principale

Possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al bando

Sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 2.

Sussistenza delle condizioni familiari e abitative di cui al punto 6 del bando

10.2 Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

La modulistica permette, al concorrente, di annotare i dati richiesti ai fini della presentazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) ;

La modulistica è riportata nell'allegato B).

11. Modalità di presentazione della domanda

I cittadini interessati alla partecipazione al bando possono presentarsi presso le sedi di seguito indicate al punto 16, ove il cittadino può ritirare il bando di assegnazione e la relativa modulistica.

Il concorrente dovrà presentarsi presso le sedi indicate e, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, comunica i dati richiesti ai soggetti preposti alla ricezione delle domande (al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva si suggerisce di utilizzare e compilare la modulistica reperibile presso le sedi di cui al punto 16).

Ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000 i certificati comprovanti le condizioni di disabilità e quelli relativi alle condizioni di antigiene di un alloggio, vanno prodotti in originale

I dati, previa verifica dei requisiti soggettivi e della congruità delle informazioni rese con le dichiarazioni sostitutive, vengono caricati attraverso un'apposita procedura informatica messa a disposizione da parte della Regione ai Comuni, alle ALER, ai CAAF e agli altri soggetti convenzionati.

Al termine della registrazione informatica, il concorrente sottoscriverà la domanda e la dichiarazione sostitutiva, e gli verrà rilasciata ricevuta della presentazione della domanda e, a richiesta, copia della domanda e della dichiarazione sostitutiva, nonché un documento riportante l'ISBARC/R conseguito e gli elementi che hanno concorso alla sua determinazione.

Il concorrente, qualora riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.

Eventuali modifiche dell'ISBARC/R, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dal soggetto che ha ricevuto la domanda.

Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando.

Graduatoria

Il Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, forma la graduatoria per l'assegnazione degli

alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione all'albo pretorio e nelle sedi indicate al punto 16. Dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio decorrono i 15 giorni per il ricorso amministrativo in opposizione alla graduatoria per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione. L'utilizzo della graduatoria è sospeso per la quota di alloggi necessari a salvaguardare l'interesse dei ricorrenti e in ogni caso per un periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo; trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

Le assegnazioni degli alloggi di erp seguono l'ordine decrescente dell'ISBARC/R della graduatoria e in nessun caso si possono anteporre concorrenti con un valore ISBARC/R inferiore a quello precedente, ad eccezione di quanto segue:

gli alloggi a canone moderato, di cui al punto 1.2 lett. b) (al momento non previsti):

sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per un alloggio a canone moderato con ISEE-erp compreso tra 17.000 e 23.000,00 euro;

le assegnazione ai sensi del comma 7 e 8 dell'art. 11 per le categorie speciali:

l'ordine di assegnazione è dato dall'ISBARC/R conseguito per ciascuna delle specifiche categorie previste dal Comune; **in deroga** all'ordine decrescente dell'ISBARC alla categoria speciale degli **"anziani"** inseriti utilmente in graduatoria, sono assegnati alloggi, di proprietà comunale, con superficie inferiore a 55 mq; mentre alle altre categorie speciali previste al punto 4: famiglie di nuova formazione, persone sole, disabili e profughi, inserite utilmente in graduatoria, l'assegnazione avviene secondo l'ordine decrescente dell'ISBARC e solo in presenza di alloggi di proprietà dell'ALER.

le assegnazioni in deroga alla graduatoria di cui all'art. 14:

l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto del comune in via d'urgenza;

le assegnazioni in deroga ai requisiti di cui all'art. 15:

si riportano nella parte inferiore della graduatoria con l'ISBARC/R conseguito, l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto comunale;

e) le assegnazioni ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 5 del rr 1/2004:

l'ordine di assegnazione ai sensi del comma 1 è quello stabilito dalla graduatoria redatta dalla locale Prefettura sino all'esaurimento della percentuale stabilita dal Comune ai sensi del citato comma;

l'assegnazione, ai sensi del comma 5, è disposta dal Comune tenuto conto che l'alloggio è già occupato dal nucleo familiare;

Ogni qualvolta ne faccia richiesta, viene inviata alla Regione copia integrale della documentazione relativa all'assegnazione di cui alle lettere c) e d).

La posizione utile in graduatoria può variare in relazione all'aggiornamento della graduatoria a seguito di un nuovo bando di assegnazione o all'eventuale variazione dell'ISBARC/R delle domande rinnovate di cui al punto 13 o all'accertamento dei requisiti dei nuclei familiari in fase di

assegnazione qualora l'ISBARC/R vari in riduzione o la domanda stessa sia esclusa.

Per le domande rinnovate durante l'apertura del bando o nel periodo di mancata apertura del bando stesso, l'eventuale variazione dell'ISBARC/R ha effetto nella graduatoria aggiornata a seguito dell'indizione di un nuovo bando di assegnazione.

Per le domande verificate ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 13, comma 5 del rr 1/2004, qualora l'ISBARC/R vari in riduzione, l'assegnazione avverrà secondo il nuovo ordine dell'ISBARC/R conseguito.

La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del rr 1/2004.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva successiva che modifica la precedente e ne costituisce aggiornamento.

La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda devono essere verificate se al momento dell'assegnazione sono trascorsi 12 mesi dalla presentazione della domanda.

Il Comune, qualora per l'assegnazione di un alloggio di erp abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni interviene, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell'assegnazione dell'alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla "condizione abitativa impropria", il Comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi.

La graduatoria di assegnazione riporterà in particolare:

la tipologia della domanda; a canone sociale o moderato;
il numero della domanda;
il primo semestre di validità della domanda;
l'ultimo semestre di validità della domanda;
l'anno di riferimento della situazione reddituale e patrimoniale;
cognome e nome;
il nome del Comune di residenza;
titolo per cui si presenta la domanda:

- | | | |
|----|--|----|
| a) | per residenza; | 1; |
| b) | per lavoro | 2; |
| c) | per mancata indizione del bando
nel comune di residenza e di lavoro | 3; |
| d) | per nuova attività lavorativa | 4; |
| e) | per assunzione a seguito di accordi con le OO.SS. | 5; |
| f) | emigrato italiano all'estero | 6; |

valore dell'ISBARC/R conseguito;

titolo di assegnazione riferiti al rr 1/2004 (art. 11, art. 11c.s., art. 14, art. 15, ecc); per le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti anche gli estremi dell'atto comunale

La graduatoria di assegnazione è pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune

13. Rinnovo o Conferma della domanda

Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo sei semestri, il primo semestre è quello in cui si pubblica la graduatoria.

Rinnovo

13.1 I concorrenti o gli aventi titolo al subentro nella domanda già inseriti nella graduatoria possono presentare al Comune domanda di aggiornamento dell'ISBARC/R qualora, prima dell'assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. L'aggiornamento segue le medesime modalità di nuova domanda. Le domande rinnovate durante il loro periodo di validità, decadono automaticamente dopo il sesto aggiornamento semestrale o terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di rinnovo della domanda.

13.2 Il rinnovo della domanda può avvenire:
nel periodo di apertura del bando di assegnazione nel rispetto di chiusura del bando al 30 giugno o al 31 dicembre;
in un periodo in cui non è stato aperto il bando di assegnazione.

13.3 Nel caso 13.2, lett. a), il concorrente provvede alla compilazione della modulistica di cui al punto 10 da consegnarsi all'Amministrazione comunale o ai soggetti da essa indicati che provvedono, attraverso il sistema informatico della Regione, al caricamento dei dati della domanda di rinnovo, rilasciando al concorrente copia della domanda rinnovata.

13.4 Nel caso 13.2, lett. b), il Comune è tenuto alla ricezione della modulistica per l'assegnazione per il caricamento della domanda a seguito del bando da indirsi nel semestre successivo. Il Comune è tenuto comunque ad indire il bando, anche ai soli fini dell'esame della domanda di rinnovo, qualora il valore ISBARC/R della domanda vari in aumento o in diminuzione con un diverso ordine della graduatoria. Non può in qualunque caso procedere alla variazione della graduatoria esistente modificando la posizione della domanda rinnovata a seguito della variazione dell'ISBARC/R: l'aggiornamento della graduatoria può avvenire solo a seguito del nuovo bando di assegnazione e in nessun caso si può modificare o integrare la graduatoria se non a seguito dell'indizione di un nuovo bando.

La domanda rinnovata ha una validità di sei semestri (tre anni) con decorrenza dal primo semestre di pubblicazione della nuova graduatoria in cui è stata inserita utilmente la domanda di rinnovo. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda.

Conferma

Il concorrente o gli aventi titolo al subentro nella domanda nell'ultimo semestre di validità della stessa, indipendentemente dall'apertura del bando, può confermare

la domanda presso il Comune o presso altri soggetti indicati all'Amministrazione comunale.

Il Comune o il soggetto autorizzato, su richiesta del concorrente, provvedono alla ristampa della domanda presentata con la data di sottoscrizione originaria da parte del concorrente. Con la nuova sottoscrizione della domanda originaria, il concorrente ne conferma i contenuti anche ai fini delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Le domande confermate hanno una validità di sei semestri con decorrenza dal primo semestre di conferma. Decorso tale termine la domanda decade e il concorrente deve presentare una nuova domanda.

14. Controlli

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi,

15. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato d.lgs, saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte Comune e degli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, che si avvarranno del sistema informatico della Regione, per la trasmissione e l'elaborazione dei dati forniti.

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione degli alloggi e, ciascuna Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto cartaceo o informatico.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

16 Sedi di presentazione della domanda

I cittadini interessati a presentare la domanda di partecipazione al bando di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono invitati a presentarsi entro il 31 dicembre 2011 presso la Sede Municipale negli orari di apertura.

Ai concorrenti verrà consegnato copia:

del bando comunale, su specifica richiesta;

modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

I concorrenti possono accedere via INTERNET al sito della Regione Lombardia dove sono pubblicati il bando tipo della Regione e della relativa modulistica oppure presso il sito del Comune di Travacò Siccomario per il bando comunale e la modulistica .

Il responsabile del procedimento di indizione del bando e formazione della graduatoria al quale è possibile rivolgersi è:

SIG.RA BAILO RAG. GIOVANNA- RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

TravacòSiccomario

Il Sindaco

Ermanno Bonazzi

NOTE DI CHIARIMENTO PER LE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE

PARTE I

<i>Le note riportate alla fine di ogni singolo paragrafo, per ogni singola condizione, hanno lo scopo di aiutare gli operatori per l'attribuzione del valore della condizione stante la difficoltà nel valutare la domanda nel complesso del regolamento regionale n. 1/2004 e delle disposizioni di carattere generale per l'attribuzione del valore delle condizioni familiari e abitative.</i>	
CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE	
<u>CONDIZIONI FAMILIARI</u>	
1) ANZIANI	
nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.	
a)	un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni
b)	tutti con età maggiore di 65 anni
Nota <i>La composizione dei nuclei familiari secondo quanto previsto dall'art. 2 e, per le persone singol. secondo quanto indicato al punto 4.</i> <i>L'età del componente prevista al punto a) deve essere raggiunta alla data di chiusura del bando.</i>	
2) DISABILI	
nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.	
a)	disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento
b)	disabilità al 100% o handicap grave
c)	disabilità dal 66% al 99%

Nota

Per l'attribuzione del valore di cui alle lett. a), b) e c) del punto 2, per soggetti minori riconosciuti invalidi, di cui non è indicata la percentuale di invalidità, si consiglia al Comune, di adeguarsi a quanto previsto nell'allegato 3 alla d.g.r. n. 16747 del 12/03/2004, nel quale viene specificato che i minori riconosciuti invalidi dalle competenti commissioni mediche per i quali non è indicata la percentuale di invalidità, si intendono equiparati agli invalidi con percentuale non inferiore al 67% e sino al 99% o equiparato.

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

nuclei familiari, come definiti al precedente art. 2, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori

b) famiglia di nuova formazione con minori

c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori

d) famiglia di nuova formazione senza minori

Nota

famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati.

4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.

a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico

b) persona sola

Nota

Lo stato di persona sola deve sussistere all'atto della domanda e permanere sino all'eventuale assegnazione.

Lo stato di persona sola resa all'atto della domanda, risultante dalla dichiarazione sostitutiva, per l'attribuzione dei valori previsti per tale condizione familiare deve rilevare che la persona sola interessata, con eventuali minori a carico:

ha una propria autonoma residenza anagrafica, che può essere condivisa con altri nuclei familiari non legati da vincolo di parentela o affinità; si attribuiscono i valori delle condizioni familiari e abitative e qualora sia intestatario del contratto di locazione, quelli del rilascio alloggio e affitto oneroso, in quanto titolare del contratto di locazione. Per i restanti nuclei familiari occupanti si attribuiscono i valori delle condizioni familiari proprie e abitative dell'alloggio occupato. Per entrambi la propria situazione economica.

ha una propria autonoma residenza anagrafica, che può essere condivisa con altri nuclei familiari legati da vincolo di parentela o affinità; ma la cui residenza anagrafica attuale sia frutto di aggregazioni avvenute nel tempo, ad esempio al trasferimento di familiari in un arco temporale, come gli immigrati. In questo caso vale quanto detto al punto precedente.

Il richiedente straniero può non avere la residenza anagrafica ma il solo domicilio, come risulta dal permesso di soggiorno. Domicilio che assume la stessa rilevanza della residenza anagrafica. In questi casi al richiedente devono essere attribuiti i valori delle condizioni familiari e quelle economiche.

ha una residenza anagrafica condivisa con vincoli di parentela o affinità, in questo occorre accertarsi se la persona interessata abbia rescisso l'originaria residenza anagrafica uscendo dal nucleo familiare assumendo

<p><i>una propria residenza anagrafica;</i></p> <p><i>accertata l'evolversi della residenza anagrafica del concorrente;</i></p> <p><i>c.1 si attribuiscono i valori previsti, se l'attuale residenza anagrafica derivi dal rientro nel nucleo familiare del concorrente, in considerazione che è sussistita una diversa residenza anagrafica che per vari motivi è venuta a cessare (separazione legale, cessazione del rapporto more uxorio, ecc.); si attribuiscono i valori della condizione abitativa ad eccezione di quelli del rilascio alloggio e affitto oneroso, in quanto non titolare del contratto di locazione.</i></p> <p><i>c.2) non si attribuiscono i valori previsti, qualora la residenza anagrafica con il nucleo familiare originario non sia stato rescisso; in questo caso il concorrente pur inserito nel proprio nucleo familiare può presentare domanda per se. Non sono però considerati i valori della condizione abitativa (appare evidente che il concorrente non è il titolare del contratto di locazione e non rappresenta il nucleo familiare, ma solo se stesso). Sono da considerare la condizione familiare e la situazione economica.</i></p>
<p>5) STATO DI DISOCCUPAZIONE</p> <p>stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:</p>
a) richiedente e altro componente
b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni
c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni
<p>Nota</p> <p>Lo stato di disoccupazione:</p> <p><i>per persona sola, con eventuali minori a carico, è assimilabile alla condizione prevista alla lett. a) del punto 5;</i></p> <p><i>del concorrente o di altro componente del nucleo familiare è reso con la dichiarazione sostitutiva. Tale stato deve permanere sino all'avvenuta assegnazione dell'alloggio.</i></p> <p><i>deve essere sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito, il quale è considerato per il solo periodo che è stato prodotto.</i></p> <p><i>La maggiore età di 45 anni di cui alla lett. b) e da riferirsi sia al richiedente che ad altro componente del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 del reg. n. 1/2004 alla data di presentazione della domanda.</i></p>
<p>6) RICONGIUNZIONE</p> <p>nucleo familiare che necessita di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile</p>
a) ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74 % al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;
b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda.

Nota

La domanda nella lett. a) del punto 6 è presentata dal concorrente disabile, nel cui nucleo che si verrà a costituire e potrà comprendere soggetti ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado anche non residenti nel Comune;

La domanda nella lett. b) del punto 6 è presentata dal concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado, nel cui nucleo che si verrà a costituire sarà presente uno disabile (o più) anche non residente nel Comune; affinché si costituisca un nucleo familiare che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario (vedasi punto 2 Disabili).

7) CASI PARTICOLARI

a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche

b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia

Nota

Il soggetto dimorante in luogo di detenzione o in comunità terapeutica possono non essere ancora presenti nel Comune al momento della pubblicazione della graduatoria, ma nel caso di eventuale assegnazione, i soggetti interessati devono sottostare a quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 4 e art. 19, commi 1, 2 e 3, salvo che il Comune non riscontri i gravi motivi previsti dal citato art. 13, comma 2 del reg. reg. n. 1/2004.

Il concorrente di cui alle lett. a) residente nel Comune che ha stipulato un contratto di locazione, di cui è intestatario, può beneficiare del valore di cui alla lett. a), solo se è ancora soggetto ad interventi socio-sanitari prestati da organismi pubblici o riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

CONDIZIONI ABITATIVE

Le condizioni di coabitazione (p.10), sovraffollamento (p.11), condizioni dell'alloggio (p.12), lontananza dalla sede di lavoro (p.15) e affitto oneroso (p.16), per rilevare ai fini dell'ISBAR, devono sussistere da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda

Nota

Tali condizioni possono essere state maturate in un diverso Comune, e qualora la continuità sia stata interrotta, essa sia motivata da un breve periodo "fisiologico" (ad es. il rinnovo di un contratto).

8) RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo:

sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda:

- a.1) il nucleo familiare si trovi nelle condizioni di cui al punto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale previsto;
- a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio non avente i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio erp nella Regione, di cui all'art. 13, comma 9.

b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione

c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio

I valori del rilascio alloggio non sono riconosciuti nel caso di rilascio per morosità, il cui canone di locazione da corrispondere sia stato inferiore all'importo dell'affitto oneroso secondo quanto previsto al punto 16

Nota

L'attribuzione dei valori previsti allea lett. a.1) e b) del punto 8 è condizionata dal rilascio dell'alloggio che è avvenuto al momento della domanda o sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione.

Nel caso che le pronuncia del Tribunale avvenga prima della chiusura del bando, ma la sentenza sia resa nota successivamente alla chiusura del bando, nei 15 giorni previsti per il ricorso amministrativo, si possono attribuire nel caso di ricorso amministrativo, i valori previsti per tali condizioni.

Decorsi tali termini, le nuove situazioni che si manifesteranno, potranno avere effetto solo sulla successiva graduatoria comunale.

L'accoglimento, in fase di ricorso, è giustificata dal fatto che il rilascio o la notifica sono assunti dal Tribunale indipendentemente dalle capacità proprie del richiedente .

L'attribuzione dei valori per il rilascio dell'alloggio è riferito esclusivamente al nucleo familiare in cui un componente sia l'intestatario del contratto di locazione, i cui componenti debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo.

In caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice, al coniuge non intestatario del contratto di locazione, la continuità della locazione, con il rilascio dell'alloggio da parte dell'intestatario del contratto di locazione, quest'ultimo non può beneficiare dei valori del rilascio alloggio.

Anche nel caso di rilascio di alloggio di servizio, il concorrente non può beneficiare dei valori del rilascio.

Per l'attribuzione del valore previsto alla lett.a. 2) del punto 8, i requisiti minimi per l'assegnazione di un alloggio erp nella Regione sono riportati nello schema di cui all'art. 13 comma 9 del R.R. n. 1/2004

Nel caso di locazione a termine, vedasi ad esempio la durata locativa della locazione temporanea prevista dall'art. 30 del reg. reg. n. 1/2004 ovvero le locazioni per l' accoglienza abitativa temporanea per immigrati nel quadro dei programmi di mobilità geografica dei lavoratori (dgr n. VII/9568 del 28 giugno 2002, ex lege 40/98) ovvero provvedimenti assunti dalla Pubblica Amministrazione rivolti al reperimento di alloggi a locazione temporanea con finanziamenti dello Stato, della Regione del Comune o altri fondi anche europei, il rilascio dell'alloggio da parte del richiedente e, del nucleo familiare, può beneficiare di quanto previsto alla lett. a.1) del punto 8.

In quanto trattasi di rilascio alloggio, a seguito di provvedimento amministrativo che si eserciterà da parte, dell'Amministrazione pubblica interessata o di soggetto pubblico come ALER, alla decorrenza dei termini previsti per la permanenza e, di cui non è consentita la proroga di detti termini.

9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

richiedenti che dimorino da almeno tre anni presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute.

b) richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche.

c) richiedenti che dimorino da almeno tre anni in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.

Nota

Il richiedente deve risiedere anagraficamente presso la dimora di cui ai punti a), b) e c) da almeno tre anni alla data della domanda ovvero in dimore aventi tali condizioni.

I locali che originariamente erano destinati alla residenza, anche di tipo rurale/cantoniera, anche se in grave deperimento manutentivo non sono da considerare abitazioni improprie.

10) COABITAZIONE

richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità

b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado

Nota

La coabitazione sussiste qualora risiedono, nello stesso alloggio, due o più nuclei familiari che hanno avuto una precedentemente autonoma residenza anagrafica (vedi nota del punto 4). La coabitazione può avvenire anche con il trasferimento contestuale o in periodi diversi della residenza anagrafica di più componenti nell'alloggio (ad esempio: immigrazione parentale o non legate da vincoli di parentela).

Il valore della coabitazione viene attribuito a ciascun componente presente nell'alloggio da almeno tre anni, che presenti domanda, indipendentemente da chi sia il titolare del contratto di locazione.

La coabitazione non sussiste qualora un componente del nucleo familiare originario presenti domanda di erp.

11) SOVRAFFOLLAMENTO

richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ 3 o più persone in 1 vano abitabile | = 14 mq + 20% |
| ▪ 4 o 5 persone in 2 vani abitabili | = 28 mq + 20% |
| ▪ 6 persone in 3 o meno vani abitabili | = 42 mq + 20% |
| ▪ 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili | = 56 mq + 20% |


























b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ▪ 1 o 2 persone in 1 vano abitabile | = 14 mq + 20% |
| ▪ 3 persone in 2 vani abitabili | = 28 mq + 20% |
| ▪ 4 o 5 persone in 3 vani abitabili | = 42 mq + 20% |
| ▪ 6 persone in 4 vani abitabili | = 56 mq + 20% |
| ▪ 7 o più persone in 5 vani abitabili | = 70 mq + 20% |

Nota

La consistenza dei vani può variare in relazione al soggetto che a seguito della domanda ne valuti la loro sussistenza anche in relazione della loro superficie che può variare assai sensibilmente.

Per questi motivi è opportuno riferirsi alla superficie dell'alloggio (14, 28, 42, 56 e 70 mq) incrementa del 20% che comprende le superfici accessorie. Si riporta lo schema sottostante ai fini della determinazione della superficie per sovraffollamento e sovraffollamento forte.

compon enti	Mq 16,80	Mq 33,60	Mq 50,40	Mq 67,20	Mq 84,00	
1/2						Non sovraffollato
3						
4/5						sovraffollato
6						
7						Forte sovraffollamento

12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare.

- a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi
- b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi

Nota

Nella dichiarazione sostitutiva il concorrente dichiara le condizioni dell'alloggio che sono riscontrabili oggettivamente, come:

mancanza di elementi igienici (la mancanza del lavello o della tazza o della doccia/vasca);

mancanza dei servizi a rete: acqua potabile, energia elettrica, adduzione del gas, qualora il Comune o il luogo dell'alloggio ne siano dotati;

mancanza di aerazione naturale (apertura su uno spazio esterno all'alloggio a cielo aperto) o meccanica del servizio igienico (un ventilatore elettrico che estragga l'aria dal locale e sia portata in uno spazio esterno all'alloggio a cielo aperto con una apposita conduzione); il servizio igienico non deve comunque prendere aerazione da locali interni dell'alloggio.

mancanza dell'impianto di riscaldamento centralizzato o con caldaia autonoma con relativi corpi scaldanti. E' ininfluente che l'impianto autonomo sia a norma della legge n. 46/1990 (l'eventuale adeguamento dell'impianto alle norme di legge riguarda i rapporti intercorrenti tra locatore e locatari).

Tali condizioni devono sussistere da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. Il periodo temporale può essere stato maturato continuativamente anche in più alloggi, in cui il richiedente è stato residente con il proprio nucleo familiare con le medesime condizioni dell'alloggio.

La dichiarazione dell'ASL riguarda elementi soggettivi sussistenti da almeno 3 anni alla data della domanda, come uno stato di umidità permanente in uno o più locali dell'alloggio. A titolo indicativo si richiama il d.m. del Ministero Lavori Pubblici 9 ottobre 1998.

La condizione di antigiene eliminabile con normali interventi manutentivi è referibile ad interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, come la manutenzione ordinaria.

13) BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

Nota

Per le diverse disabilità e per la loro gravità, le normali condizioni abitative possono sensibilmente variare secondo le barriere architettoniche sussistenti all'atto della domanda e alla loro permanenza sino all'eventuale assegnazione. Per alcune barriere architettoniche, il richiedente può denunciarle nella dichiarazione sostitutiva, per altre l'accompagnamento di una documentazione del medico di base nella dichiarazione, per l'eventuale verifica nel momento dell'assegnazione appare opportuna e consigliabile per la domanda.

La condizione è riferita al richiedente ai componenti del nucleo familiare come definito all'art. 2 del reg. n. 1/2004

14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano

Nota

La condizione è riferita al richiedente, nonchè ai componenti del nucleo familiare come definito all'art. 2 del reg. n. 1/2004.

Per l'attribuzione del valore si consiglia quanto già detto al punto 13, tenuto conto dell'estensione alla categoria degli anziani.

L'alloggio superiore al primo piano è quello che ha inferiormente 2 piani abitativi o extraresidenziali.

L'ascensore deve avere lo sbarco al piano dell'alloggio del richiedente e non a meta rampa della scala di accesso tra primo e secondo piano.

15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO

Richiedente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro deve essere superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico

Nota

Il tempo di percorrenza può essere misurato accedendo al sito della www.regione.lombardia.it orari e mezzi di trasporto regionali.

16) AFFITTO ONEROSO

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale il cui "canone integrato", all'atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile".

"canone integrato": canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro all'anno

Nota

Si riporta a titolo indicativo le modalità di determinazione dell'affitto oneroso:

TABELLA EXCEL

Calcolo dell'incidenza del canone integrato sull'ISE-erp (Cliccare due volte sulla tabella per l'attivazione)			
	anno del bando (1° anno)	(2° anno)	(3° anno)
	riportare nella casella l'importo in euro		
canone integrato = canone annuo dell'anno di presentazione della domanda + 516 euro	2.500,00	2.500,00	2.900,00
canone integrato + 5%	2.625,00	2.625,00	3.045,00
ISE-erp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
incidenza del canone sull'ISE-erp	22%	22%	25%
Calcolo dell'ISEE-erp			
ISE-erp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
parametro della scala di equivalenza secondo il n. componenti	1,38	1,38	1,38
ISEE-erp	8.695,65	8.695,65	8.695,65
Calcolo dell'AFFITTO ONEROSO			
INC MAX Incidenza Massima sull' ISE-erp secondo l'ISEE-erp	18%	18%	18%
Affitto Oneroso se l'incidenza del canone sull'ISE-erp è maggiore dell'INC MAX	SI	SI	SI
SE L'AFFITTO ONEROSO SUSSISTE PER 3 ANNI VIENE ATTRIBUITO IL RELATIVO VALORE			

i dati riportati sono a solo esercizio di esempio. Il soggetto interessato inserendo i propri dati può rilevare la sussistenza dell'affitto oneroso

Il valore dell'affitto oneroso può essere attribuito al richiedente non titolare del contratto di locazione, qualora:

l'intestatario sia presente nel nucleo familiare;

il titolare del contratto sia deceduto o sia separato legalmente e il giudice abbia attribuito l'abitazione ad un componente (il richiedente) del nucleo familiare;

il tribunale abbia attribuito ad un minore il diritto dell'abitazione.

Nei tre anni di sussistenza dell'affitto oneroso possono sussistere più beneficiari del contratto di locazione e non titolari del contratto stesso ovvero la condizione dell'affitto oneroso può essere stata maturata anche in altro alloggio con regolare contratto, purché tale condizione sia sussistente alla data della domanda.

n. componenti	Parametro di equivalenza	SCALA DI EQUIVALENZA: Maggiorazioni e diminuzioni
1	1,00	+ 0.17
2	1,38	per ogni ulteriore componente
3	1,67	
4	1,90	- 0.10
5	2,11	Per ogni componente di età inferiore a 15 anni solo se appartenente ad un nucleo in cui sono presenti almeno due maggiorenni

SCHEMA DI CALCOLO DELL'ISE-erp E DELL'ISEE-erp (vedasi Allegato I, Parte III)					
(Cliccare due volte sulla tabella per l'attivazione)					
Indicatore della situazione reddituale ISR-erp (p.2)					
	tipologia del reddito	importo dei redditi	coefficienti	importo dei redditi	Indicazioni sintetiche delle tipologie di reddito e di riduzioni
1	a)		1	0	reddito complessivo risultante dall'anno di riferimento bando
2	b)		1	0	reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera
3	c)		1	0	proventi da attività agricole
4	d)		1	0	emolumenti a qualsiasi titolo percepiti
5	e)	0	4,20%	0	reddito figurativo del patrimonio immobiliare (1)
6	totali	0		0	1) il dato è dato automaticamente
si detraggono					
7	f)			0	IRPEF, addizionali regionali e comunali
8	g)			0	spese sanitarie
9	h)			0	spese sostenute per ricovero in strutture sociosanitarie
10	totali detrazioni	0		0	
riduzioni per componente affetto da fragilità					
11	a)			0	10.000,00 € per ogni componente con invalidità al 100%
12	b)			0	3.000,00 € come sopra senza accompagnamento
13	c)			0	1.500,00 con invalidità tra 100% e 66%
14	totali	0		0	
15	totali detrazioni 10 + 14			0	
16	ISR-erp 6 - 15			0	
INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (p. 3)					
per il patrimonio mobiliare					
17	a)			0	depositi e cc. bb.
18	b)			0	titoli di Stato
19	c)			0	azioni
20	d)			0	partecipazioni azionarie
21	e)			0	part. azionarie non quotate
22	f)			0	masse patrimoniali
23	g)			0	altri strum. Finanziari
24	h)			0	imprese individuali
25	totale			0	
26	valore adottato				
per il patrimonio immobiliare					
27	a)			0	vedi punto 3, patr. Imm. lett. a)
28	totale 26 + 27			0	SOGLIA PATRIMONIALE (p. 6) vedasi tabella del p. 6, quale limite massimo di soglia patrimoniale ai fini dell'accesso
DETERMINAZIONE DELL'ISE-erp e ISEE-erp					
29	ISR-erp	0	1	0	
30	p.27	0	20%	0	
31	ISE-erp		1	0	
32	ISEE-erp		1	0	riportare il valore scala di equivalenza nella colonna <u>coefficienti</u>



Pareri su Proposte:

ord

Comune Di Travaco' Siccomario

Proposta Nr. **81**

Oggetto: **APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITUATI NEL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO PER L'ANNO 2011- SECONDO SEMESTRE**

Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole
Ufficio Proponente (Segreteria AA. GG.) Parere Favorevole	15/06/2011 BAILO RAG. GIOVANNA	<input checked="" type="checkbox"/>
Ragioneria		<input type="checkbox"/>
Segretario Comunale		<input type="checkbox"/>
Revisore		<input type="checkbox"/>

DELIBERA G.C. N. 76 DEL 29/06/2011

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Bonazzi Ermanno

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
F.to Bianco dott. Mario

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07.07.2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Addì 07.07.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
F.to Bianco dott. Mario

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
Bianco dott. Mario

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

☐ E' stata trasmessa in elenco, con lettera n° _____ in data 07.07.2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

☐ E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE